

Codice A1814B

D.D. 27 agosto 2023, n. 2219

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1483 - Rio Vatti - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione straordinaria della briglia esistente, realizzazione difese spondali e interventi manutentivi dell'alveo del rio Vatti in corrispondenza dell'abitato di Merana (AL).

Richiedente: Comune di Merana (AL).



ATTO DD 2219/A1814B/2023

DEL 27/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1483 – Rio Vatti - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione straordinaria della briglia esistente, realizzazione difese spondali e interventi manutentivi dell'alveo del rio Vatti in corrispondenza dell'abitato di Merana (AL). Richiedente: Comune di Merana (AL).

Il Comune di Merana, con sede in via Chiesa Nuova, 2 – 15010 Merana (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 1476 del 17.07.2023 (acquisita agli atti di questo Settore in data 18.07.2023 con prot. n. 30943) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della briglia esistente, realizzazione difese spondali e interventi manutentivi dell'alveo del rio Vatti in corrispondenza dell'abitato, intervento di cui al CUP B38H23000000002, finanziato con un contributo pari a 21.000 euro dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 3922/A1802B/2022 del 15.12.2022 avente ad oggetto "*L.R. n. 38/78. Programma di pronto intervento e interventi a seguito di calamità naturali. Impegno di euro 2.435.086,58 sul capitolo n. 229209 annualità 2022*", Codice Intervento 38/78_28_006_213511.

All'istanza, inviata telematicamente dal comune di Merana, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale redatti dall'ing. Italo BRUNO iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-602 in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Questo settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e con nota prot. n. 31432 del 20.07.2023 ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il Comune di Merana ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con D.G.C. n. 19 del 24.06.2023 pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la

realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Poiché gli interventi in oggetto interferiscono con il corso d'acqua pubblico denominato rio Vatti, iscritto come torrente Merana al n. 132 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In data 09.08.2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Il progetto prevede opere di manutenzione straordinaria della briglia in calcestruzzo esistente nell'alveo del rio Vatti in corrispondenza dell'abitato di Merana, appena a monte del ponte della S.P. 30 "Valle Bormida", realizzazione di difese spondali e interventi manutentivi dell'alveo.

Nello specifico sono previste le seguenti opere:

- manutenzione della briglia esistente attraverso lo riempimento dell'erosione con apporto di pietrame e massi reperiti in alveo opportunamente cementati e realizzazione di platea in calcestruzzo al piede dell'opera trasversale medesima; tale platea, di dimensioni 8,0 m di larghezza, 5,50 m di lunghezza e 0,50 m di spessore, verrà protetta mediante posa di pietrame e ciottoli annegati nel getto di calcestruzzo e sarà dotata di un taglione antisifonamento e antiscalzamento;
- realizzazione di difese spondali in massi di adeguata pezzatura in corrispondenza della briglia esistente e della platea in previsione di realizzazione in entrambe le sponde per una lunghezza di 6 m per sponda; le difese avranno sezione pseudotrapezia, berma di fondazione impostata a - 1,50 m e parte in elevazione dal fondo alveo per circa 2,0 m;
- interventi manutentivi della porzione di alveo posto a valle dell'attraversamento della S.P. 30 "Valle Bormida" e fino alla confluenza nel Torrente Bormida per un'estensione di circa 114 m consistenti:
 - rimozione dei detriti e del materiale vegetale inerte nonché una leggera scarifica del fondo alveo a rimuovere materiale di deposito di ostacolo al deflusso delle acque;
 - pulizia delle sponde per ampiezza pari a m. 4 per sponda e taglio manutentivo della vegetazione arborea ed arbustiva.

L'accesso all'area di intervento avverrà attraverso pista di accesso in sponda idrografica sinistra del rio Vatti.

Considerato che le opere previste in progetto assolvono unicamente la finalità di protezione delle sponde e dell'alveo da erosioni e conseguenti cedimenti dei manufatti esistenti, ai sensi dell'art. 26 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate

dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Valutato che, come risulta dall'esame degli elaborati progettuali, l'intervento in argomento è nel complesso qualificabile di manutenzione idraulica del Torrente Merana (Rio Vatti) in quanto inerente il mantenimento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, e ritenuto altresì, a seguito dell'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Merana (Rio Vatti), con l'osservanza delle prescrizioni sottoriportate e delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento:

- a. la platea dovrà essere perfettamente raccordata ai manufatti esistenti e addossata alla briglia e il taglione di valle dovrà essere approfondito a quota al di sotto della quota dell'alveo tale da assicurare un ammorsamento sul fondo sufficiente ad evitarne lo scalzamento, ridurre l'azione filtrante al di sotto della briglia ed escludere fenomeni di sifonamento;
- b. le scogliere dovranno essere addossate alle sponde esistenti e ne dovranno seguire l'andamento attuale in modo da non costituire alcun restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente; le loro estremità di monte dovranno essere perfettamente raccordate alla briglia mentre quelle di valle dovranno essere risvoltate ed idoneamente immorsate nell'esistente sponda naturale, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- c. i massi utilizzati per le difese dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva del rio Vatti durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a 1,0 mc; la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Merana (AL), ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria della briglia esistente, realizzazione difese spondali e interventi manutentivi dell'alveo del rio Vatti in corrispondenza dell'abitato di Merana (AL) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere e gli interventi di manutenzione e ripristino devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di metri 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile

esondazione del corso d'acqua;

6. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
7. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del rio Vatti. Il materiale litoide sciolto proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre il materiale non litoide di risulta proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo ed adeguatamente smaltito;
8. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
9. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. il richiedente è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
12. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
13. il Comune di Merana dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC, all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

14. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;
15. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

Il presente atto sarà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Roberto Ivaldi

Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli